



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 236 del 16/07/2026

IL SINDACO

Oggetto:

Prescrizioni antincendio 2026 - Aggiornamento alla D.G.R. n. 28/56 del 04.06.2026

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 16/07/2026 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 188 del 08/06/2026 "Prescrizioni antincendio 2026", con la quale ordinava il rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 – Aggiornamento 2025" ed allegati;

vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 28/56 del 04/06/2026 "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2026-2028";

dato atto che si rende necessario aggiornare i riferimenti agli atti adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

ORDINA

si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 04.06.2026 "Prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 ed allegati, che si intendono qui integralmente trascritte e richiamate. Entro il 1° giugno 2026:

1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie insistenti sul territorio comunale, contigui con le aree boscate definite all'art. 2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 04.06.2026 "Prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 ed allegati, devono realizzare all'interno del terreno coltivato,

una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane del territorio comunale, periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
6. i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori del centro abitato, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I proprietari in questione hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
7. nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, della L.R. n. 11 del 11.05.2015 e di cui all'art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, nelle aree extraurbane adibite a parcheggio, ubicati in aree boscate di cui all'art. 2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.28/56 del 04.06.2026 "Prescrizioni regionali antincendio 2026/2028", o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle prescrizioni antincendio richiamate. Tali strutture, devono essere dotate di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. In tali attività ricettive, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno ed evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio;
8. gli enti proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario e ferroviario devono provvedere entro lo stesso termine (1° giugno 2026) al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;

i predetti interventi dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. .28/56 del 04.06.2026 provvedendo, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore, alla rimozione dei rifiuti prodotti durante le necessarie operazioni, tra cui pulizia e susseguente smaltimento;

9. i proprietari e/o conduttori di aree private confinanti con pubbliche aree e vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle stesse, nonché a tenere

regolate eventuali siepi e a potare i rami degli alberi e degli arbusti che si protendono oltre i cigli delle strade. Queste ultime prescrizioni si intendono in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

AVVERTE

che le suddette operazioni, così come distinte ai precedenti punti dal n. 1 al n. 8, della presente ordinanza dovranno essere effettuate tassativamente entro il 01.06.2026 e resteranno in vigore durante tutto il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo (fino al 31 ottobre 2026);

che il/i proprietario/i, conduttore/i, o gestore/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza;

in caso di mancato rispetto dei precedenti punti compresi dall'1 al 8 della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 04.06.2026", che prevede: "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative).";

i trasgressori rispetto a quanto disposto dal punto 9 della presente ordinanza, unica tipologia per la quale le prescrizioni si intendono in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, saranno puniti con una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che va da € 200,00 a € 500,00, da applicarsi con i criteri e i principi di cui all'art. 16 della Legge 689/81;

trascorso infruttuosamente il termine imposto per le predette operazioni di pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si potrà provvedere d'ufficio, a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del c.p., ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;

DEMANDA

al Comando di Polizia locale ed alle altre Forze dell'Ordine la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Messi Notificatori (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo del Comune;
2. trasmessa al Comando della Polizia Locale di Iglesias affinché provveda alla vigilanza sull'esecuzione della medesima (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it; verbalι.comune.iglesias@pec.it)
3. trasmessa, per doverosa conoscenza:
 - alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari (protocollo.prefca@pec.interno.it);
 - al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso ASL Sulcis (protocollo@pec.aslsulcis.it);
 - al Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias (tca25311@pec.carabinieri.it);
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Iglesias (ca1430000p@pec.gdf.it);
 - al Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias (dipps118.5200@pecps.poliziadistato.it);
 - al Comando della Stazione Forestale di Iglesias (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it).

INFORMA

gli interessati che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06/12/1971, n. 1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;

IL SINDACO

Mauro Usai